

**DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI
DEL GAS NATURALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE
DELLE QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMISSIBILI AGLI INCENTIVI**

Versione approvata con la deliberazione 27/2019/R/gas

INDICE

SEZIONE I DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE	6
TITOLO 1 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 1 Definizioni	6
TITOLO 2 SICUREZZA ED EFFICIENZA TECNICA DELLE RETI	8
Articolo 2 Principi generali.....	8
Articolo 3 Specifiche di qualità	9
Articolo 4 Specifiche di pressione	9
Articolo 5 Compatibilità del profilo di immissione.....	9
TITOLO 3 MISURE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE ALL'ACCESSO ALLE RETI	10
Articolo 6 Pubblicità e trasparenza	10
Articolo 7 Procedura per le richieste di connessione.....	10
Articolo 8 Contenuto della richiesta di connessione.....	10
Articolo 9 Risposta alla richiesta di connessione	11
Articolo 10 Accettazione del preventivo	12
TITOLO 4 SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INERENTI ALLA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE	13
Articolo 11 Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente	13
Articolo 12 Gestione del procedimento autorizzativo	13
Articolo 13 Opere realizzate a cura del richiedente.....	13
TITOLO 5 CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE	14
Articolo 14 Cauzione per la richiesta di preventivo	14
Articolo 15 Garanzia per la realizzazione della connessione	14
Articolo 16 Perimetro dei costi per la determinazione del contributo di connessione.....	14
Articolo 17 Determinazione del contributo di connessione.....	15
Articolo 18 Rateizzazione del contributo	15
Articolo 19 Restituzione del contributo	15
TITOLO 6 TARIFFE PER L'USO DELLA RETE	16
Articolo 20 Tariffe per l'uso della rete di trasporto specifiche per i punti di immissione.....	16

TITOLO 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL BIOMETANO IMMESSO NELLE RETI DEL GAS	16
Articolo 21 Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura	16
Articolo 22 Caratteristiche dei sistemi di misura.....	17
Articolo 23 Diritto di accesso ai sistemi di misura	17
Articolo 24 Obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure.....	18
Articolo 25 Disponibilità dei dati di misura	18
Articolo 26 Archiviazione dei dati di misura.....	18
TITOLO 8 ALTRE DISPOSIZIONI	18
Articolo 27 Indennizzi in caso di ritardo del gestore	18
Articolo 28 Procedure sostitutive.....	19
Articolo 29 Gestione di controversie	19
SEZIONE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' DI BIOMETANO AMMISSIBILI AGLI INCENTIVI DI CUI AL DECRETO 5 DICEMBRE 2013	20
TITOLO 1 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	20
Articolo 30 Definizioni	20
TITOLO 2 DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMESSA AGLI INCENTIVI	21
Articolo 31 Rilevazione della quantità e della qualità di biometano ammessa agli incentivi	21
Articolo 32 Periodo di riferimento per la determinazione delle quantità ammesse agli incentivi	22
Articolo 33 Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete senza destinazione specifica.....	22
Articolo 34 Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete con destinazione specifica.....	22
Articolo 35 Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di connessione diretta dell'impianto di produzione con siti di consumo con destinazione specifica	22
Articolo 36 Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete senza destinazione specifica mediante utilizzo di carro bombolaio	23
Articolo 37 Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete con destinazione specifica mediante utilizzo di carro bombolaio	23
Articolo 38 Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di destinazione specifica per utilizzo nei trasporti con utilizzo di carro bombolaio, senza immissione in rete.....	24

Articolo 39 Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di destinazione specifica per utilizzo in impianti riconosciuti dal GSE di cogenerazione ad alto rendimento mediante utilizzo di carro bombolaio, senza immissione in rete.....	24
Articolo 40 Differenziazione della quantità ammessa agli incentivi in funzione del tipo di matrice utilizzata nel caso di corrispondenza biunivoca tra impianto di produzione di biogas e impianto di produzione di biometano.....	25
Articolo 41 Differenziazione della quantità ammessa agli incentivi in funzione del tipo di matrice utilizzata nel caso impianti di produzione di biometano alimentati da una pluralità di impianto di produzione di biogas	25
TITOLO 3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMESSA AGLI INCENTIVI DEL DECRETO 5 DICEMBRE 2013	26
Articolo 42 Dati di misura relativi ai punti di immissione in rete	26
Articolo 43 Dati di misura relativi impianti di produzione direttamente connessi a siti di consumo.....	26
Articolo 44 Dati di misura relativi ai punti predisposti per il carico dei carri bombolai	26
Articolo 45 Dati di misura relativi ai siti di consumo destinati a utilizzo del biometano in impianti di cogenerazione ad alto rendimento senza immissione in rete	27
Articolo 46 Dati di misura della quantità di biometano incentivabile nel caso in cui l'impianto di upgrading sia alimentato da più impianti di produzione di biogas ...	27
TITOLO 4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DATI DA RENDERE DISPONIBILI AL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	28
Articolo 47 Dati relativi alle matrici utilizzate	28
Articolo 48 Dati relativi ai consumi relativi a utilizzi nei trasporti	28
Articolo 49 Dati relativi ai contratti bilaterali di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013	28
TITOLO 5 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	29
Articolo 50 Soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui all'articolo 8 del decreto 5 dicembre 2013.....	29
Articolo 51 Contenuto dei contratti bilaterali di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013	29
TITOLO 6 DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI BIOMETANO	30
Articolo 52 Data di entrata in esercizio degli impianti di biometano nel caso di biometano utilizzato nei trasporti	30

TITOLO 7 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	30
Articolo 53 Perimetro rilevante ai fini della determinazione dei consumi energetici	30
SEZIONE III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEL DECRETO 2 MARZO 2018	31
TITOLO 1 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	31
Articolo 54 Definizioni	31
TITOLO 2 DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMESSA AGLI INCENTIVI	32
Articolo 55 Rilevazione della quantità e della qualità di biometano ammessa agli incentivi	32
TITOLO 3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMESSA AGLI INCENTIVI DEL DECRETO 2 MARZO 2018	32
Articolo 56 Dati di misura relativi ai punti di immissione in rete	32
Articolo 57 Dati di misura relativi impianti di produzione direttamente connessi a siti di consumo.....	33
Articolo 58 Dati di misura relativi ai punti predisposti per il carico su appositi mezzi di trasporto	33
Articolo 59 Dati di misura della quantità di biometano incentivabile nel caso in cui l'impianto di upgrading sia alimentato da più impianti di produzione di biogas ...	33
TITOLO 4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DATI DA RENDERE DISPONIBILI AL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	34
Articolo 60 Dati relativi alle matrici utilizzate	34
TITOLO 5 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	34
Articolo 61 Soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui all'articolo 10 del decreto 2 marzo 2018.....	34
Articolo 62 Contenuto dei contratti di fornitura di cui agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2, del decreto 2 marzo 2018.....	35

SEZIONE I

DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE

TITOLO 1

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive sulle connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le definizioni contenute nella RQDG e nella RTDG, per quanto riguarda le connessioni alle reti di distribuzione e le definizioni contenute nella RQTG e nella RTTG per quanto riguarda le connessioni alle reti di trasporto e le seguenti definizioni:
- **gestore di rete:** è il soggetto che gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale o di trasporto del gas naturale;
 - **impianto di connessione alla rete:** è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di trasporto o distribuzione del gas naturale; l'impianto di connessione alla rete ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino all'organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione, l'impianto di odorizzazione;
 - **produttore di biometano o produttore:** è il soggetto responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano;
 - **punto di immissione:** è il punto fisico della rete in cui il gestore di rete prende in consegna il biometano reso disponibile dall'utente della rete;
 - **sistema di misura:** è il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:

- (i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
 - (ii) il misuratore dei volumi di gas;
 - (iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
 - (iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (*flow computer*), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (*data logger*);
- **utente della rete:** è l'utilizzatore della rete di trasporto o di distribuzione del gas naturale che, avendo avuto accesso presso il punto di consegna secondo la regolazione dell'Autorità, ha titolo a immettere biometano in tale punto;
 - **decreto 18 maggio 2018** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018 “*Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare*”;
 - **decreto 5 dicembre 2013** è il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - **decreto 2 marzo 2018** è il decreto 2 marzo 2018 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - **decreto legislativo n. 28/11** è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, come successivamente modificato e integrato;
 - **deliberazione 188/2012/E/COM** è la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/COM, come successivamente modificata e integrata;
 - **norma UNI EN 16726** è la norma “*Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H*”;
 - **norma UNI EN 16723-1** è la norma “*Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale*”;
 - **Rapporto Tecnico UNI/TR 11537** è il rapporto tecnico “*Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale*” UNI/TR 11537.

TITOLO 2

SICUREZZA ED EFFICIENZA TECNICA DELLE RETI

Articolo 2

Principi generali

- 2.1 Il gestore di rete è responsabile della sicurezza e dell'efficienza tecnica della rete. A questo fine il gestore di rete adotta le misure necessarie per evitare che le immissioni di biometano nella rete possano provocare violazioni dei vincoli di sicurezza e affidabilità sia nella fase di trasporto sulla propria rete, sia nella fase di riconsegna ai clienti finali.
- 2.2 Il gestore di rete deve accertare che il biometano da immettere e immesso in rete presso il nuovo punto di immissione risponda alle specifiche tecniche e agli altri requisiti previsti dal presente provvedimento e dalla normativa di settore in tema di sicurezza.
- 2.3 Il gestore di rete nega la connessione qualora non sia in grado, per motivi obiettivi e documentabili, di compiere gli accertamenti di cui al comma 2.2 e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità.
- 2.4 Il gestore di rete nega altresì la connessione, ovvero provvede all'istantanea interruzione dell'immissione del biometano, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dal presente provvedimento e dalla normativa vigente.
- 2.5 Il gestore di rete assicura l'odorizzazione secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa tecnica vigente. I costi relativi a verifiche con esito positivo sono coperti in tariffa. I costi relativi a verifiche con esito negativo sono a carico del produttore.
- 2.6 Il produttore di biometano garantisce che il biometano da immettere nella rete sia conforme alle specifiche di qualità, ai vincoli di pressione o di capacità e assicura che, in relazione alle matrici utilizzate, esso sia odorizzabile secondo le norme tecniche vigenti in materia e non presenti caratteristiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti ammesse all'impiego dalle norme tecniche vigenti in materia.
- 2.7 Qualora l'utente della rete sia un soggetto diverso dal produttore di biometano, risponde, nei confronti del gestore di rete, per gli inadempimenti di cui al comma 2.6 da parte del produttore.

Articolo 3

Specifiche di qualità

- 3.1 Il gestore di rete, nel rispetto e in coerenza con le norme tecniche e le regole tecniche vigenti, definisce e pubblica le specifiche di qualità per l'immissione di biometano nella propria rete.
- 3.2 Ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità, il gestore di rete fa riferimento alle disposizioni vigenti di cui:
- a) al decreto ministeriale 18 maggio 2018 per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale;
 - b) alla norma UNI EN 16726, per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale non previste dal sopra citato decreto e in particolare per l'idrogeno;
 - c) alla norma UNI EN 16723-1 per le componenti specifiche del biometano da immettere nelle reti del gas naturale;
 - d) al Rapporto Tecnico UNI/TR 11537 per le sole componenti cloro e fluoro.

Articolo 4

Specifiche di pressione

- 4.1 Il gestore di rete individua per ciascun punto di immissione il valore di pressione minima e massima il cui rispetto può essere richiesto in qualsiasi momento.
- 4.2 Il gestore di rete ha facoltà di prevedere casi in cui, in funzione dei quantitativi di gas da trasportare e dell'assetto ottimizzato di rete, il biometano nei punti di consegna possa essere ritirato a valori di pressione inferiore al livello minimo garantito.

Articolo 5

Compatibilità del profilo di immissione

- 5.1 Il punto di immissione viene identificato dal gestore di rete a seguito della verifica di compatibilità del profilo previsto di immissione in rete del biometano con le caratteristiche tecniche della rete e con le capacità di assorbimento in condizioni di sicurezza.
- 5.2 Ai fini della verifica di cui al comma 5.1 si considerano:
- a) la portata oraria massima e minima prevista in immissione;
 - b) i volumi giornalieri massimi e minimi previsti in immissione.

TITOLO 3

MISURE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE ALL'ACCESSO ALLE RETI

Articolo 6

Pubblicità e trasparenza

- 6.1 Il gestore di rete individua e pubblica, anche sul proprio sito *internet*:
- a) le specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete;
 - b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
 - c) i criteri per la localizzazione del punto di immissione;
 - d) la procedura per l'esame della richiesta di connessione;
 - e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;
 - f) gli *standard* tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.
- 6.2 Il gestore di rete garantisce l'applicazione in modo non discriminatorio delle procedure individuate nel presente provvedimento.

Articolo 7

Procedura per le richieste di connessione

- 7.1 La procedura di cui al comma 6.1, lettera d) viene predisposta nel rispetto dell'identificazione delle seguenti fasi:
- a) presentazione della richiesta di connessione e preventivo, con versamento della cauzione a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente;
 - b) comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e del preventivo, con individuazione del punto di immissione;
 - c) accettazione del preventivo con rilascio della garanzia a copertura delle spese di realizzazione della connessione;
 - d) realizzazione della connessione.

Articolo 8

Contenuto della richiesta di connessione

- 8.1 La richiesta di connessione è presentata dal produttore di biometano, direttamente ovvero mediante il futuro utente della rete, per singolo impianto di produzione di biometano, e deve contenere almeno gli elementi necessari per l'identificazione:

- a) del soggetto richiedente, e del produttore di biometano se diverso;
- b) delle caratteristiche dell'impianto di produzione di biometano, tra cui:
 - 1) ubicazione, con connessa documentazione cartografica idonea a evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato a insistere;
 - 2) date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione;
 - 3) data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano;
 - 4) documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di biometano;
 - 5) schema dell'impianto di produzione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto.

8.2 Nella richiesta di connessione il richiedente può indicare la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di connessione alla rete.

Articolo 9

Risposta alla richiesta di connessione

- 9.1 Il gestore di rete, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di connessione, trasmette al richiedente una comunicazione contenente l'esito della valutazione di ammissibilità:
- a) in caso di inammissibilità, il gestore di rete ne dà motivazione scritta;
 - b) in caso di ammissibilità, il gestore di rete allega il preventivo di spesa.
- 9.2 Il preventivo di spesa, di cui al comma 9.1, lettera b), contiene almeno i seguenti dati e informazioni:
- a) la data della richiesta di connessione e preventivo;
 - b) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'*iter* della pratica di connessione;
 - c) l'individuazione del punto di immissione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine di consentire l'attivazione dello stesso in condizioni di sicurezza;
 - d) la ragione sociale del richiedente;

- e) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
- f) l'elenco degli adempimenti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento con una stima dei tempi necessari per l'ottenimento;
- g) i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta e viene escussa la cauzione;
- h) le modalità per l'accettazione del preventivo;
- i) le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione prevedendo che il gestore di rete presenti diverse modalità di pagamento, tra loro alternative;
- j) le condizioni e le modalità di presentazione della garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) a copertura delle spese di realizzazione della connessione che il richiedente deve rilasciare contestualmente all'accettazione del preventivo;
- k) le condizioni e le modalità per l'eventuale escussione della garanzia;
- l) la descrizione delle parti dell'impianto del produttore di biometano che, funzionali alla corretta gestione della rete, devono essere realizzate secondo le specifiche del gestore di rete, nonché le modalità che il gestore adotterà per verificare il rispetto di tali specifiche;
- m) le specifiche per la realizzazione delle porzioni dell'impianto di connessione alla rete che possono essere realizzate a cura del richiedente;
- n) il cronoprogramma per la realizzazione della connessione.

Articolo 10

Accettazione del preventivo

- 10.1 Il richiedente accetta il preventivo secondo le modalità previste dal gestore di rete, presenta la garanzia a copertura delle spese previste per la realizzazione della connessione e versa il contributo secondo le modalità previste.

TITOLO 4

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INERENTI ALLA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE

Articolo 11

Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente

- 11.1 Il richiedente la connessione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, a seguito di propria richiesta al gestore di rete, può:
- a) gestire il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete;
 - b) realizzare porzioni di impianto di connessione alla rete.

Articolo 12

Gestione del procedimento autorizzativo

- 12.1 Il richiedente che intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete si coordina con il gestore di rete, che può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi.

Articolo 13

Opere realizzate a cura del richiedente

- 13.1 La realizzazione di opere da parte del richiedente è limitata agli impianti di connessione alla rete.
- 13.2 Il gestore di rete rende disponibile le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessaria per la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 13.1.
- 13.3 Il gestore di rete ha il diritto di verificare il rispetto delle proprie specifiche in tutte le fasi realizzative.
- 13.4 La messa in servizio, la gestione e la manutenzione delle opere realizzate dal richiedente è comunque effettuata dal gestore di rete, al quale vengono rese disponibili a titolo gratuito.

TITOLO 5

CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE

Articolo 14

Cauzione per la richiesta di preventivo

- 14.1 La cauzione per la richiesta di preventivo è pari a 2.000,00 Euro. Tale importo viene aggiornato annualmente dall'Autorità, applicando il tasso di variazione dell'indice dei prezzi per famiglie operai e impiegati al netto dei tabacchi.
- 14.2 Il gestore di rete, nel caso in cui il richiedente non dia corso alla richiesta di realizzazione della connessione, trattiene l'intera cauzione.

Articolo 15

Garanzia per la realizzazione della connessione

- 15.1 All'atto dell'accettazione del preventivo il richiedente rilascia una garanzia, nella forma della fideiussione bancaria ovvero del deposito cauzionale, a copertura delle spese previste per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.
- 15.2 L'importo della garanzia di cui al comma 15.1 per la realizzazione delle opere di connessione è determinato dal gestore di rete sulla base del contributo di connessione dovuto ai sensi degli articoli 16 e 17 e comprende anche la spesa prevista dal gestore di rete per l'eventuale gestione del rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 16

Perimetro dei costi per la determinazione del contributo di connessione

- 16.1 Il contributo di connessione è calcolato in funzione dei costi relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, sulla base della spesa prevista dal gestore di rete.
- 16.2 Il contributo per la connessione deve essere dimensionato in relazione al costo delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete.

Articolo 17

Determinazione del contributo di connessione

17.1 Il contributo di connessione è calcolato secondo la seguente formula:

$$C = [I - T \cdot \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t}] \cdot \alpha$$

dove:

- I è il costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, valutato secondo soluzioni di minimo tecnico, espresso in euro;
- T è il ricavo tariffario annuo medio atteso derivante dall'applicazione delle tariffe per l'uso della rete calcolate con riferimento ai punti di consegna. Nel caso di connessioni alla rete di distribuzione il parametro T assume valore pari a zero;
- i è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo di regolazione in corso;
- n è la vita utile del cespite, assunta pari a 50 anni;
- α è un coefficiente di riduzione che assume valore pari 0,8.

Articolo 18

Rateizzazione del contributo

18.1 Su istanza del richiedente, il gestore rateizza il contributo per un periodo massimo di venti anni, applicando la seguente formula:

$$C^{anno} = \frac{C}{\sum_{t=1}^s \frac{1}{(1+i)^t}}$$

dove:

- s è pari a 20 anni.

Articolo 19

Restituzione del contributo

19.1 Qualora, entro un termine di dieci anni dalla richiesta, porzioni di impianto di connessione alla rete siano utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, il gestore di rete restituisce pro-quota i contributi precedentemente riscossi, in

funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti.

TITOLO 6

TARIFFE PER L'USO DELLA RETE

Articolo 20

Tariffe per l'uso della rete di trasporto specifiche per i punti di immissione

- 20.1 Ai fini dell'applicazione delle tariffe per l'uso della rete di trasporto, nazionale o regionale, le immissioni nei punti di consegna che connettono impianti di produzione di biometano sono equiparati ai punti di consegna da produzione nazionale.

TITOLO 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL BIOMETANO IMMESSO NELLE RETI DEL GAS

Articolo 21

Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura

- 21.1 Salvo quanto disposto dal comma 21.4, il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano prodotto ai fini dell'immissione in rete è il produttore di biometano.
- 21.2 Il responsabile dell'installazione e manutenzione dovrà installare, secondo la regola dell'arte, strumenti conformi alle prescrizioni della legislazione e della normativa vigente in materia di strumenti di misura, idonei alla misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete.
- 21.3 Il responsabile dell'installazione e manutenzione è tenuto a segnalare tempestivamente al gestore di rete le anomalie di funzionamento che si dovessero verificare al sistema di misura.

- 21.4 Nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il gestore di rete.

Articolo 22

Caratteristiche dei sistemi di misura

- 22.1 Le proprietà tecniche, funzionali e prestazionali dei sistemi di misura, rintracciabili nei manuali d'uso e nelle targhe delle apparecchiature, degli strumenti e degli ulteriori dispositivi che costituiscono il sistema medesimo, devono essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia di metrologia.
- 22.2 I sistemi di misura, tra l'altro, dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche funzionali:
- a) consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura relativi alle quantità immesse, con dettaglio orario;
 - b) essere realizzati con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati, in coerenza con la normativa tecnica vigente e in accordo con i gestori di rete;
 - c) essere provvisti di collegamento telefonico prescelto.

Articolo 23

Diritto di accesso ai sistemi di misura

- 23.1 Il gestore di rete ha diritto all'accesso ai sistemi di misura, al fine di verificarne lo stato di conservazione e manutenzione.
- 23.2 In caso di impossibilità di accesso ai sistemi di misura o nel caso in cui gli strumenti di misura non risultino conservati o mantenuti in modo corretto, il gestore di rete interrompe immediatamente l'immissione in rete del biometano, sino all'avvenuto accesso ovvero al ripristino dell'impianto di misura.
- 23.3 Il gestore di rete ha diritto ad assistere a eventuali controlli per l'accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che compongono il sistema di misura svolti da terzi.

Articolo 24

Obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure

- 24.1 Il responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità e di qualità del biometano immesso in rete è il gestore di rete.

Articolo 25

Disponibilità dei dati di misura

- 25.1 Il gestore di rete rende disponibili i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete:
- a) al produttore di biometano;
 - b) all'utente della rete;
 - c) al responsabile del bilanciamento.

Articolo 26

Archiviazione dei dati di misura

- 26.1 Il gestore di rete archivia e custodisce, ai fini regolatori, i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete per un periodo minimo di 10 anni in modalità tale per cui tali dati possano essere disponibili e riutilizzabili per scopi di verifica e controllo.

TITOLO 8

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 27

Indennizzi in caso di ritardo del gestore

- 27.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 9.1 del presente provvedimento, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 35 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

- 27.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti nel preventivo, come indicato nel comma 9.2, lettera n), del presente provvedimento, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 35 euro al giorno e il 5% dell'importo complessivo richiesto per la realizzazione della connessione di cui al comma 9.2, lettera e), del presente provvedimento per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Articolo 28

Procedure sostitutive

- 28.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 (sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 28/11.
- 28.2 Nell'ambito della procedura sostitutiva il gestore di rete è tenuto a fornire all'Autorità tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'elaborazione di un preventivo relativo alla pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva.
- 28.3 Previa verifica che il ritardo non sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà del gestore di rete, l'Autorità individua le attività che il gestore di rete deve eseguire per consentire l'attivazione della connessione, e i rispettivi tempi di esecuzione.

Articolo 29

Gestione di controversie

- 29.1 Le controversie insorte tra produttori e gestori di rete sono risolte con decisione vincolante dell'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' DI BIOMETANO AMMISSIBILI AGLI INCENTIVI DI CUI AL DECRETO 5 DICEMBRE 2013

TITOLO 1

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

Definizioni

30.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nelle presente Sezione II, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le definizioni contenute nella RQDG e nella RTDG, per quanto riguarda le connessioni alle reti di distribuzione e le definizioni contenute nella RQTG e nella RTTG per quanto riguarda le connessioni alle reti di trasporto, le definizioni contenute nella Sezione I del presente provvedimento e le seguenti definizioni:

- **biogas**: gas costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa, dalla fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica o dalla fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali;
- **GSE**: è il Gestore dei servizi energetici Spa;
- **impianto di *upgrading***: impianto di trattamento e di purificazione del biogas per la trasformazione in biometano;
- **potere calorifico superiore (pcs)**: è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1.01325 bar, dell'unità di volume del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1.01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste stesse condizioni. L'acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata;
- **potere calorifico inferiore (pci)**: è pari al potere calorifico superiore diminuito del calore di condensazione del vapore d'acqua formatosi durante la combustione;

- **decreto 26 aprile 2010** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010, recante il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale;
- **direttive dell’Autorità per la messa in servizio di gruppi di misura del gas** sono le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, come aggiornate in ultimo con la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 669/2018/R/gas;
- **immissione in rete** è l’immissione di biometano nelle reti di trasporto o distribuzione del gas naturale;
- **impianti CAR:** sono gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- **norma UNI/TS 11567** è la specifica tecnica UNI/TS 11567:2014, recante *Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa;*
- **quantità di biometano ammessa agli incentivi:** è la quantità di biometano ammessa agli incentivi di cui al decreto 5 dicembre 2013 ovvero, nel caso di biometano destinato ad alimentare impianti di cogenerazione ad alto rendimento, la quantità rilevante ai fini della determinazione dell’incentivo.

TITOLO 2

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMESSA AGLI INCENTIVI

Articolo 31

Rilevazione della quantità e della qualità di biometano ammessa agli incentivi

- 31.1 La rilevazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi è effettuata in coerenza con quanto previsto dall’articolo 44 del decreto 26 aprile 2010 per la rilevazione delle quantità di idrocarburi gassosi prodotti.
- 31.2 Ai fini della determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi si considera il potere calorifico inferiore del biometano.

Articolo 32

Periodo di riferimento per la determinazione delle quantità ammesse agli incentivi

- 32.1 La determinazione delle quantità ammesse all'incentivo è effettuata di norma con riferimento a periodi di durata mensile.

Articolo 33

Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete senza destinazione specifica

- 33.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che immettono in rete la loro produzione, senza destinazione specifica, la quantità ammessa all'incentivo è determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete.

Articolo 34

Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete con destinazione specifica

- 34.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che immettono in rete la loro produzione, con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti o per utilizzo in impianti CAR, la quantità ammessa all'incentivo è calcolata come minimo tra:
- a) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete;
 - b) la quantità prelevata dalla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale nel sito di consumo, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi rispetto alle fattispecie incentivate ai sensi del decreto 5 dicembre 2013;
 - c) la quantità riportata nei contratti bilaterali di cui rispettivamente all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013, per il caso di biometano utilizzato nei trasporti e all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto 5 dicembre 2013, per il caso di biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Articolo 35

Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di connessione diretta dell'impianto di produzione con siti di consumo con destinazione specifica

- 35.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano con connessione specifica con siti di consumo dove il biometano è destinato a utilizzo nei trasporti o a utilizzo in

impianti CAR, la quantità ammessa all'incentivo è determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di connessione dell'impianto di produzione con l'impianto di consumo, della quantità prelevata dalla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale nel sito di consumo, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi rispetto alle fattispecie incentivate ai sensi del decreto 5 dicembre 2013.

Articolo 36

Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete senza destinazione specifica mediante utilizzo di carro bombolaio

- 36.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che immettono in rete la loro produzione, senza destinazione specifica, mediante utilizzo di carro bombolaio, la quantità ammessa all'incentivo è determinata come minimo tra:
- a) la quantità determinata sulla base dei dati di misura rilevati nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai.
 - b) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete.

Articolo 37

Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di immissione in rete con destinazione specifica mediante utilizzo di carro bombolaio

- 37.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che immettono in rete la loro produzione, con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti o per utilizzo in impianti CAR, mediante utilizzo di carro bombolaio la quantità ammessa all'incentivo è determinata come minimo tra:
- a) a quantità determinata sulla base dei dati di misura rilevati nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai;
 - b) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete;
 - c) la differenza tra la quantità che risulta erogata per autotrazione nei distributori e la quantità di gas naturale utilizzato dal distributore di carburanti, assegnando convenzionalmente la variazione delle giacenze al gas naturale;
 - d) la quantità riportata nei contratti bilaterali di cui rispettivamente all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013, per il caso di biometano utilizzato nei trasporti e all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto 5 dicembre 2013, per il caso di biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Articolo 38

Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di destinazione specifica per utilizzo nei trasporti con utilizzo di carro bombolaio, senza immissione in rete

- 38.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che trasportano la propria produzione mediante utilizzo di carro bombolaio senza immissione in rete, con destinazione per utilizzo nei trasporti, la quantità di biometano ammessa all'incentivo è determinata come minimo tra:
- a) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai;
 - b) la quantità erogata per autotrazione nell'impianto di distribuzione carburanti. Tale quantità è pari alla differenza tra quantità complessiva di gas erogata per autotrazione e la quantità di gas naturale utilizzato dall'impianto di distribuzione di carburanti, assegnando convenzionalmente la variazione delle giacenze al gas naturale;
 - c) la quantità riportata nei contratti bilaterali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013.

Articolo 39

Determinazione della quantità ammessa agli incentivi nel caso di destinazione specifica per utilizzo in impianti riconosciuti dal GSE di cogenerazione ad alto rendimento mediante utilizzo di carro bombolaio, senza immissione in rete

- 39.1 Nel caso di impianti di produzione di biometano che trasportano la loro produzione mediante utilizzo di carro bombolaio senza immissione in rete, con destinazione per utilizzo ai fini della produzione di energia elettrica in impianti CAR riconosciuti dal GSE, la quantità di biometano ammessa all'incentivo è determinata come minimo tra:
- a) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai;
 - b) la quantità prelevata dalla rete nel sito di consumo, al netto dei consumi effettuati nel medesimo sito per usi diversi rispetto alle fattispecie incentivate ai sensi del decreto 5 dicembre 2013;
 - c) la quantità riportata nei contratti bilaterali di cui all'articolo 5, comma 2.

Articolo 40

Differenziazione della quantità ammessa agli incentivi in funzione del tipo di matrice utilizzata nel caso di corrispondenza biunivoca tra impianto di produzione di biogas e impianto di produzione di biometano

- 40.1 Nel caso di impianti di produzione di biogas che corrispondono biunivocamente a impianti di produzione di biometano, il produttore di biometano è tenuto a fornire, su richiesta, al soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui al comma 50.1, i dati relativi alla quantità di produzione di biometano da assegnare alle diverse matrici utilizzate, calcolata in funzione del rapporto tra:
- a) la quantità producibile con la singola matrice, come risulta dalle quantità di matrice in ingresso nel digestore anaerobico rilevate ai sensi della norma UNI/TS 11567, e le rese relative alle fasi di digestione anaerobica e purificazione;
 - b) la quantità producibile complessiva nel caso di codigestione.

Articolo 41

Differenziazione della quantità ammessa agli incentivi in funzione del tipo di matrice utilizzata nel caso impianti di produzione di biometano alimentati da una pluralità di impianto di produzione di biogas

- 41.1 Nel caso in cui un impianto di *upgrading* sia alimentato da più impianti di produzione di biogas il produttore di biometano è tenuto a fornire, su richiesta, al soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui al comma 50.1, i dati relativi alla quantità di produzione di biometano da assegnare alle diverse matrici utilizzate, calcolata in un processo a due stadi.
- 41.2 Nel primo stadio la quantità di produzione di biometano è ripartita tra i diversi impianti di produzione di biogas sulla base del rapporto tra:
- a) il prodotto della quantità di produzione di biogas del singolo impianto e della resa attesa di produzione di biometano riferita al medesimo impianto di produzione di biogas;
 - b) la somma dei prodotti delle quantità di produzione di biogas dei singoli impianti e delle rese attese di produzione di biometano riferite ai medesimi impianti di produzione di biogas.
- 41.3 Nel secondo stadio si applicano le disposizioni dell'Articolo 40.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMESSA AGLI INCENTIVI DEL DECRETO 5 DICEMBRE 2013

Articolo 42

Dati di misura relativi ai punti di immissione in rete

- 42.1 Il gestore di rete rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete al soggetto di cui all'Articolo 50, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

Articolo 43

Dati di misura relativi impianti di produzione direttamente connessi a siti di consumo

- 43.1 Il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete al soggetto di cui all'Articolo 50 entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

Articolo 44

Dati di misura relativi ai punti predisposti per il carico dei carri bombolai

- 44.1 Nel caso di trasporto mediante carro bombolaio il produttore di biometano deve realizzare nei pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai un sistema di misura secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni di legge e alle normative vigenti e deve garantirne la corretta installazione e manutenzione. Tale sistema di misura deve essere inoltre conforme alle caratteristiche di cui all'Articolo 22.
- 44.2 Il produttore di biometano trasmette i dati di misura al soggetto di cui all'Articolo 50 del presente provvedimento, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

Articolo 45

Dati di misura relativi ai siti di consumo destinati a utilizzo del biometano in impianti di cogenerazione ad alto rendimento senza immissione in rete

- 45.1 Nel caso di trasporto diretto mediante carro bombolaio ai siti di consumo per utilizzo in impianti di cogenerazione ad alto rendimento, senza immissione in rete, il soggetto che ha la disponibilità del sito di consumo deve installare e mantenere:
- a) un gruppo di misura, conforme alle caratteristiche di cui alle direttive dell'Autorità per la messa in servizio di gruppi di misura del gas, nei pressi del punto predisposto per lo scarico del carro bombolaio;
 - b) un gruppo di misura, conforme alle caratteristiche di cui alle direttive dell'Autorità per la messa in servizio di gruppi di misura del gas, idoneo a rilevare la quantità di gas destinato a utilizzi diversi dalla produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
- 45.2 Il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di consumo trasmette i dati di misura al soggetto di cui all'Articolo 50, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

Articolo 46

Dati di misura della quantità di biometano incentivabile nel caso in cui l'impianto di upgrading sia alimentato da più impianti di produzione di biogas

- 46.1 Nel caso in cui un impianto di *upgrading* sia alimentato da più impianti di produzione di biogas, presso ciascun impianto di produzione di biogas viene installato un sistema di misura destinato alla misurazione della quantità in volume alle condizioni *standard* (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1,01325 bar), di biogas prodotta in ciascun impianto.
- 46.2 I dati di misura relativi alle quantità di biogas prodotto in ciascun impianto vengono resi disponibili al soggetto di cui all'Articolo 50.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DATI DA RENDERE DISPONIBILI AL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

Articolo 47

Dati relativi alle matrici utilizzate

- 47.1 I dati relativi alle matrici utilizzate, necessari per la determinazione della quantità di biometano ammessa all'incentivo, sono resi disponibili al soggetto responsabile dell'attività di certificazione, di cui al comma 50.1.

Articolo 48

Dati relativi ai consumi relativi a utilizzi nei trasporti

- 48.1 Il gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione rende disponibile al soggetto di cui al comma 50.1 i dati necessari per la determinazione della quantità di biometano ammessa all'incentivo, espressi nelle unità di misura di cui all'Articolo 31.
- 48.2 Il gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione rende disponibile al soggetto di cui al comma 50.1 la documentazione fiscale relativa alle quantità di gas naturale erogato per autotrazione, la documentazione fiscale relativa agli acquisti di biometano e gas naturale.

Articolo 49

Dati relativi ai contratti bilaterali di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013

- 49.1 Il produttore di biometano rende disponibile:
- a) copia dei contratti bilaterali di fornitura di biometano di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013;
 - b) copia delle fatture e delle evidenze di pagamento relative a tali contratti.

TITOLO 5

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

Articolo 50

Soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui all'articolo 8 del decreto 5 dicembre 2013

- 50.1 Il GSE è individuato quale soggetto responsabile dell'attività di certificazione delle quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto 5 dicembre 2013.
- 50.2 Ai fini di quanto previsto al comma 50.1, il GSE utilizza i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti bilaterali, ove previsti, e, in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi.
- 50.3 Il GSE definisce le modalità di certificazione delle quantità di biometano incentivabile, nonché le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di misura da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, nell'ambito delle procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto stesso, in coerenza con quanto previsto nel presente provvedimento.
- 50.4 Ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, il carro bombolaio deve essere caricato presso un unico impianto di produzione di biometano e deve scaricarlo in un unico punto.

Articolo 51

Contenuto dei contratti bilaterali di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013

- 51.1 Ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i contratti resi disponibili devono almeno contenere indicazione della data di decorrenza della fornitura e della data di cessazione prevista della fornitura, devono indicare le quantità mensili di cui è prevista la fornitura.

TITOLO 6

DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI BIOMETANO

Articolo 52

Data di entrata in esercizio degli impianti di biometano nel caso di biometano utilizzato nei trasporti

- 52.1 La data di entrata in esercizio degli impianti di biometano nel caso di biometano utilizzato nei trasporti è determinata sulla base della decorrenza dei contratti bilaterali di fornitura del biometano stipulati tra produttore di biometano e soggetto che immette in consumo, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013.
- 52.2 La data di cui al comma 52.1 non potrà in ogni caso essere anteriore alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano a cui si riferisce il contratto bilaterale, come definita all'articolo 1, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013.

TITOLO 7

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Articolo 53

Perimetro rilevante ai fini della determinazione dei consumi energetici

- 53.1 I consumi energetici degli impianti, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013, sono determinati con riferimento:
- a) ai consumi dell'impianto di produzione di biogas;
 - b) ai consumi dell'impianto di gassificazione;
 - c) ai consumi dell'impianto di purificazione o *upgrading*;
 - d) ai consumi relativi all'eventuale compressione ai fini dell'immissione in rete.
- 53.2 I consumi energetici di cui al comma 53.1 sono determinati sulla base di misure effettive.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEL DECRETO 2 MARZO 2018

TITOLO 1

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 54

Definizioni

54.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Sezione III, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto 2 marzo 2018, le definizioni contenute nella RQDG e nella RTDG, per quanto riguarda le connessioni alle reti di distribuzione e le definizioni contenute nella RQTG e nella RTTG per quanto riguarda le connessioni alle reti di trasporto, le definizioni contenute nella Sezione I del presente provvedimento e le seguenti definizioni:

- **GSE**: è il Gestore dei servizi energetici Spa;
- **impianto di upgrading**: impianto di trattamento e di purificazione del biogas per la trasformazione in biometano;
- **potere calorifico superiore (pcs)**: è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1.01325 bar, dell'unità di volume del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1.01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste stesse condizioni. L'acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata;
- **potere calorifico inferiore (pci)**: è pari al potere calorifico superiore diminuito del calore di condensazione del vapore d'acqua formatosi durante la combustione;
- **decreto 26 aprile 2010** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010, recante il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale;
- **direttive dell'Autorità per la messa in servizio di gruppi di misura del gas** sono le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, come aggiornate in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 669/2018/R/gas;

- **immissione in rete** è l'immissione di biometano nelle reti di trasporto o distribuzione del gas naturale;
- **quantità di biometano ammessa agli incentivi**: è la quantità di biometano ammessa agli incentivi di cui al decreto 2 marzo 2018.

TITOLO 2

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMESSA AGLI INCENTIVI

Articolo 55

Rilevazione della quantità e della qualità di biometano ammessa agli incentivi

- 55.1 La rilevazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi è effettuata in coerenza con quanto previsto dall'articolo 44 del decreto 26 aprile 2010 per la rilevazione delle quantità di idrocarburi gassosi prodotti.
- 55.2 Ai fini della determinazione della quantità di biometano ammessa agli incentivi si considera il potere calorifico inferiore del biometano.
- 55.3 Per gli impianti che producono biometano in forma liquefatta, la determinazione dei valori di massa volumica e di potere calorifico inferiore viene effettuata a valle del processo/fase di liquefazione.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI BIOMETANO AMMESSA AGLI INCENTIVI DEL DECRETO 2 MARZO 2018

Articolo 56

Dati di misura relativi ai punti di immissione in rete

- 56.1 Il gestore di rete rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete al soggetto di cui all'Articolo 61, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

Articolo 57

Dati di misura relativi impianti di produzione direttamente connessi a siti di consumo

- 57.1 Il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto di produzione rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in consumo al soggetto di cui all'Articolo 61 entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

Articolo 58

Dati di misura relativi ai punti predisposti per il carico su appositi mezzi di trasporto

- 58.1 Nel caso in cui il biometano in forma liquefatta o gassosa sia trasportato con appositi mezzi di trasporto su strada, il produttore di biometano deve realizzare nei pressi del punto predisposto per il carico dei mezzi di trasporto un sistema di misura secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni di legge e alle normative vigenti e deve garantirne la corretta installazione e manutenzione. Tale sistema di misura deve essere inoltre conforme alle caratteristiche di cui all'Articolo 22.
- 58.2 Il produttore di biometano trasmette i dati di misura al soggetto di cui all'Articolo 61 del presente provvedimento, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

Articolo 59

Dati di misura della quantità di biometano incentivabile nel caso in cui l'impianto di upgrading sia alimentato da più impianti di produzione di biogas

- 59.1 Nel caso in cui un impianto di *upgrading* sia alimentato da più impianti di produzione di biogas, presso ciascun impianto di produzione di biogas viene installato un sistema di misura destinato alla misurazione della quantità in volume alle condizioni *standard* (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1,01325 bar), di biogas prodotta in ciascun impianto.
- 59.2 I dati di misura relativi alle quantità di biogas prodotto in ciascun impianto vengono resi disponibili al soggetto di cui all'Articolo 61.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DATI DA RENDERE DISPONIBILI AL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

Articolo 60

Dati relativi alle matrici utilizzate

- 60.1 I dati relativi alle matrici utilizzate, necessari per la determinazione della quantità di biometano ammessa all'incentivo, sono resi disponibili al GSE.

TITOLO 5

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

Articolo 61

Soggetto responsabile dell'attività di certificazione di cui all'articolo 10 del decreto 2 marzo 2018

- 61.1 Il GSE è individuato quale soggetto responsabile dell'attività di certificazione delle quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo 2108.
- 61.2 Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il GSE utilizza i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura o acquisiti in tele-lettura dal GSE, nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti di fornitura, ove previsti, e, in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi.
- 61.3 Il GSE definisce le modalità di certificazione delle quantità di biometano incentivabile, nonché le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di misura da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, nell'ambito delle procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto stesso, in coerenza con quanto previsto nel presente provvedimento.
- 61.4 Ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i mezzi per il trasporto su strada del biometano in forma liquefatta o gassosa devono essere caricati presso un unico impianto di produzione di biometano e devono scaricarne il contenuto in un unico punto.

Articolo 62

Contenuto dei contratti di fornitura di cui agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2, del decreto 2 marzo 2018

- 62.1 Ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i contratti resi disponibili devono almeno contenere indicazione della data di decorrenza della fornitura e della data di cessazione prevista della fornitura, devono indicare le quantità mensili di cui è prevista la fornitura.